

Causa C-281/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

25 aprile 2022

Giudice del rinvio:

Oberlandesgericht Wien (Austria)

Data della decisione di rinvio:

8 aprile 2022

Imputati e ricorrenti:

G. K.

B. O. D. GmbH

S. L.

Oggetto del procedimento principale

Impugnazioni delle convalide giudiziarie degli ordini di perquisizione dei locali residenziali e commerciali dei ricorrenti e di sequestro, emessi dal procuratore europeo delegato austriaco

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, in particolare dell'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, e dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»); articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»)

Questioni pregiudiziali

1. Se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 32 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12

ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»), debba essere interpretato nel senso che, nel caso di indagini transfrontaliere, qualora occorra l'autorizzazione giudiziaria di una misura da eseguire nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, è necessario un esame di tutti gli elementi giuridici sostanziali, quali la responsabilità penale, gli indizi di reato, la necessità e la proporzionalità.

2. Se l'esame debba tener conto del fatto che l'ammissibilità della misura è già stata oggetto di un controllo giurisdizionale nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso in base al diritto di tale Stato membro.

3. In caso di risposta negativa alla prima questione o di risposta positiva alla seconda questione, in che misura debba avvenire il controllo giurisdizionale nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza.

Disposizioni di diritto dell'Unione europea invocate

Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (in prosieguo: il «regolamento EPPO»); in particolare gli articoli 30, 31, 32, 42 e i considerando 72 e 73

Disposizioni nazionali invocate

Bundesgesetz zur Durchführung der Europäischen Staatsanwaltschaft [Europäische Staatsanwaltschafts-Durchführungsgesetz (legge federale sull'attuazione della Procura europea o legge di attuazione della Procura europea); in particolare l'articolo 11, paragrafo 2

Strafprozessordnung (codice di procedura penale; in prosieguo: lo «StPO») (austriaco); in particolare gli articoli 117, 119, 120

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 La Procura europea, tramite il procuratore europeo delegato nella Repubblica federale di Germania (Monaco) incaricato del caso, sta conducendo un'indagine, inter alia, nei confronti di G. K., S. L. e della B. O. D. GmbH, sulla base dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e c), della direttiva 2017/1371 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU 2017, L 198, pag. 29)], dell'articolo 370, paragrafo 1, punto 1, paragrafo 2, punto 3, e dell'articolo 373, paragrafi 1 e 2, punto 3, dell'Abgabenordnung (codice tributario) tedesco, nonché dell'articolo 129 dello Strafgesetzbuch (codice penale) tedesco. Gli imputati sono sospettati di aver eluso norme doganali presentando

false dichiarazioni durante l'importazione di biodiesel (di origine statunitense) nell'Unione europea, causando così una perdita totale di circa EUR 1 295 000.

- 2 Il 9 novembre 2021, il procuratore europeo delegato austriaco, nell'ambito dell'assistenza a tale indagine ai sensi dell'articolo 31 del regolamento EPPO, ha disposto, al punto I., la perquisizione dei locali residenziali e commerciali della società imputata B. O. D. GmbH e dell'imputato G. K. all'indirizzo M. [Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land di Korneuburg, Austria)], dei locali commerciali della società imputata B. O. D. GmbH all'indirizzo K. [Landesgericht Krems an der Donau (Tribunale del Land di Krems sul Danubio, Austria)], dei locali residenziali dell'imputato G. K. all'indirizzo R. e di quelli dell'imputato S. L. all'indirizzo S. [Landesgericht Wiener Neustadt (Tribunale del Land di Wiener Neustadt, Austria)], così come dei locali commerciali della società imputata B. O. D. GmbH e della sua «controllante» B. O. D. s.r.o & Co KS all'indirizzo S. [Landesgericht für Strafsachen Wien (Tribunale del Land in materia penale di Vienna, Austria)], ne ha chiesto la convalida ai rispettivi giudici monocratici competenti presso i suddetti Landesgerichte (Tribunali del Land) e ha disposto, al punto II., il sequestro dei documenti d'ordine e di incarico, delle registrazioni contabili, della corrispondenza, di hardware e supporti dati, ecc.
- 3 I rispettivi giudici monocratici competenti hanno convalidato quanto disposto dal procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, rinviando ai motivi indicati al punto I. dei singoli provvedimenti, identici per contenuto.
- 4 L'effettiva esecuzione delle perquisizioni ambientali è stata di volta in volta disposta dal procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza ed è stata successivamente attuata dall'autorità fiscale competente.
- 5 In base ai provvedimenti del procuratore – identici nel contenuto, tranne che per il luogo di indagine e le persone interessate – si configurano i seguenti indizi di reato:

«La Procura europea, tramite il Vostro procuratore europeo delegato in Germania, sta conducendo un'indagine, registrata con il numero 1.000080/2021, per sospetta evasione fiscale continuata su larga scala e sospetta appartenenza a un'organizzazione criminale finalizzata all'evasione fiscale ai sensi degli articoli 370, paragrafo 1, punto 1, paragrafo 2, punto 3, e 373, paragrafi 1 e 2, punto 3, del codice tributario tedesco e dell'articolo 129 del codice penale tedesco. Secondo gli indizi finora raccolti, un gruppo criminale organizzato ha creato un ampio sistema per importare nell'UE biodiesel dalla Bosnia-Erzegovina, asseritamente prodotto a partire da olio vegetale esausto della società locale S. E. D.O.O. Tale "olio vegetale esausto" sarebbe stato precedentemente importato dagli Stati Uniti in Bosnia-Erzegovina. In realtà, si sarebbe trattato di biodiesel già prodotto negli Stati Uniti senza alcuna lavorazione o fase di produzione intermedia in Bosnia-Erzegovina. In molti casi (v. infra), imprese del B. O. Group hanno stretto rapporti contrattuali con la S. E. D.O.O. per l'acquisto e l'importazione di biodiesel "prodotto in Bosnia-Erzegovina" e il suddetto

*Group si vantava sul suo sito Internet di svolgere attività commerciale su scala europea, compresa la raccolta e il commercio di olio vegetale esausto in tutta Europa, nonché la produzione e il commercio di biodiesel. In almeno 40 casi, un totale di circa 1 000 tonnellate di tale combustibile, asseritamente prodotto in Bosnia-Erzegovina, è stato poi trasportato in Germania via terra, attraverso la Croazia e l'Austria, in regime di transito (TI) ed è stato presentato per la dichiarazione doganale a Dresda (Germania), per essere consegnato all'impresa locale **B. S. GmbH** (amministratore delegato R. R. M.) per conto dell'impresa austriaca **B. O. D. GmbH** (amministratori delegati S. L. e G. K.), che era il partner contrattuale dell'esportatore S. E. D.O.O. In altri 62 casi, un totale di circa 1 500 tonnellate dello stesso biodiesel è stato trasportato via terra in Austria, attraverso la Croazia, e presentato per la dichiarazione doganale a Spielfeld, Austria, per essere consegnato all'impresa locale **B. O. D. GmbH**, con sede a M., Austria, sotto la gestione dell'amministratore delegato S. L. Gli Incoterms selezionati per entrambe le consegne e i relativi contratti erano "DAR (Delivered at Place / Consegnato sul posto)", il che significa che la consegna in Germania/Austria doveva essere effettuata da S. E., mentre la procedura di importazione, comprese le dichiarazioni doganali, era a carico di **B. O. D. GmbH**, la quale era pertanto l'impresa responsabile soggetta all'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 77 del codice doganale dell'Unione, sebbene si avvalesse dei servizi di un'impresa di trasporti specializzata (articolo 77, paragrafo 3).*

*Tuttavia, poiché la dichiarazione doganale in questione faceva falsamente riferimento a un'origine non preferenziale in Bosnia-Erzegovina e a un codice TARIC, che avrebbe esentato il biocarburante dai dazi antidumping e dai dazi compensativi anche qualora il suo vero luogo di produzione (USA) fosse stato dichiarato fedelmente, l'autorità doganale competente addebitava solo l'IVA all'importazione. Ciò ha comportato una perdita di almeno EUR 1 295 151,11 (dazi non riscossi per un importo di EUR 445 151,11 in Germania e di EUR 850 000 in Austria). Una quota del 25 % della società **B. S. GmbH** è di proprietà della società slovacca **B. O. D. s.r.o. & co KS** (amministratore delegato S. L., cittadino austriaco), che è anche la controllante della società austriaca **B. O. D. GmbH** (amministratori delegati sempre S. L. e il cittadino austriaco G. K.). La **B. O. D. s.r.o. & co KS** era talvolta rappresentata da G. K., sebbene questi coprisse una carica ufficiale solo nella **B. O. D. GmbH**. La **B. O. D. GmbH**, dal canto suo, era sia partner contrattuale dell'asserita società di produzione S. E. D.O.O. in Bosnia-Erzegovina e responsabile della dichiarazione doganale a Dresda (Germania), sia la destinataria di alcune delle merci dichiarate a Dresda, ancorché queste dovessero in seguito essere trasportate nuovamente in Austria per raggiungere il loro destinatario. Inoltre, ci sono indizi che lo stesso tipo di accordo fosse in atto anche con altre società destinatarie in Germania e che **B. O. D. GmbH** fosse la destinataria finale di tali consegne dichiarate in Austria.*

*L'amministratore delegato della **B. S. GmbH** (la destinataria nella maggior parte dei casi in cui il biodiesel è stato sdoganato a Dresda/Germania), R. R. M., era il fondatore e originariamente l'unico proprietario della suddetta impresa, che*

doveva produrre biodiesel ed era sovvenzionata con fondi UE. Col tempo, a causa di sviluppi del mercato, questa era diventata economicamente instabile, inducendo M. a partecipare a un sistema che sfruttava le differenze tra le leggi fiscali nazionali per produrre diesel minerale e venderlo come “lubrificante” a destinatari dell’Europa orientale, evadendo così l’imposta sull’energia e l’IVA per circa EUR 73 milioni (capo d’imputazione della Procura di Francoforte sul Meno, Germania, con il numero di protocollo 7550 Js 216177/15 del 31 luglio 2018).

Nel 2018, in seguito a tali sviluppi, una quota del 25 % della **B. S. GmbH** è stata acquisita dalla società slovacca **B. O. D. s.r.o. & co KS** (amministratore delegato S. L.). Tale società è l’unica proprietaria della **B. O. D. GmbH** (amministratore delegato sempre S. L.).

I cittadini statunitensi B. V. e N. K. sono proprietari della società S. E. D.O.O., insieme con i fornitori statunitensi del biodiesel prelaborato (B. E. S. e W. O. Trade LLC) che la S. E. D.O.O. riceve sotto la copertura di “olio vegetale esausto” e riesporta successivamente, nell’UE, come biodiesel prodotto “in Bosnia-Erzegovina”. La S. E. D.O.O. è controllata dalla B. E. S.

Tutto ciò conduce all’imputato M., che ha cercato di far fronte alle difficoltà economiche della sua impresa partecipando a un sistema illegale diretto a porre in essere frodi doganali e fiscali su larga scala, associandosi con gli altri imputati in un’organizzazione criminale dedita a tali attività a danno dell’UE e dei suoi Stati membri, portando artificialmente carburante “scontato” sul mercato comune.

Nel frattempo, attraverso le autorità doganali austriache che hanno prestato assistenza amministrativa, è stata ottenuta la conferma dell’“autenticità” del certificato di origine dalla Bosnia. Tuttavia, poiché questo era stato emesso dalla stessa impresa S. E. D.O.O., palesemente coinvolta nei fatti, tale documento della procedura non è idoneo a confutare gli altri elementi di prova raccolti.

Sulla base dei fatti descritti, le persone fisiche e giuridiche imputate sono sospettate di aver commesso reati che rientrano nella competenza della Procura europea ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento EPPO, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e c), della direttiva 2017/1371. Reati punibili in Germania ai sensi degli articoli 370, paragrafo 1, punto 1, paragrafo 2, punto 3, e 373, paragrafi 1 e 2, punto 3, del codice tributario tedesco e dell’articolo 129 del codice penale tedesco; in Austria, ai sensi degli articoli 135, paragrafo 2, e 39, paragrafo 1, lettera a), del Finanzstrafgesetz [codice del diritto penale finanziario] e dell’articolo 278 dello Strafgesetzbuch [codice penale]».

Sulla necessità e sulla legittimità delle misure disposte è stato esposto quanto segue:

«Il provvedimento fa riferimento a indirizzi professionali dell'organizzazione imputata e/o delle persone fisiche imputate. Sulla base degli indizi di reato a loro carico, si deve ritenere che il sequestro degli oggetti elencati al punto II. sia necessario a fini probatori (articolo 110, paragrafo 1, punto 1, dello StPO), perché in tal modo si possano trarre conclusioni attendibili circa l'effettiva erroneità sostanziale o falsificazione delle fatture e il loro utilizzo per simulare un valore troppo basso delle merci allo scopo di evadere i dazi all'importazione.

L'ordine di perquisizione è necessario ai fini della ricognizione dei reati perché, in relazione agli indizi di reato esistenti a carico degli imputati G. K., S. L. e B. O. D. GmbH, solo in tal modo è possibile garantire che i documenti ricercati possano essere sequestrati integralmente, senza ritardo e senza rischi per le indagini. Le misure non risultano sproporzionate rispetto all'importanza della questione alla luce della pena prevista».

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- 6 I ricorsi della B. O. D. GmbH, di G. K. e di S. L. del 1° dicembre 2021, depositati entro i termini e di identico contenuto, sono diretti a contestare le convalide giudiziarie degli ordini di perquisizione (perquisizioni ambientali). In sintesi, si lamentano la mancanza di indizi di reato o comunque un'esposizione palesemente insufficiente dei motivi, un termine inammissibilmente ampio per il sequestro e una violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali] (violazione del rapporto di fiducia tra avvocato e cliente) e si sollevano obiezioni contro l'ordine di sequestro e la sua esecuzione in quanto illegittimi. Infine, viene «fatta opposizione» anche alla trasmissione dei documenti sequestrati alle autorità tedesche fino a quando non venga presa una decisione giuridicamente vincolante su censure e obiezioni.
- 7 Nel suo parere del 15 febbraio 2022, il procuratore europeo delegato austriaco incaricato di prestare assistenza ha dichiarato che i ricorsi non dovrebbero essere accolti perché, in sintesi, gli addebiti sostanziali sarebbero infondati. In particolare, il regolamento EPPO avrebbe creato un nuovo quadro giuridico per le misure investigative transfrontaliere che, pur differenziandosi dal precedente caso di assistenza giudiziaria tra due autorità di diversi Stati membri, rappresenterebbe di fatto un ulteriore sviluppo del principio del reciproco riconoscimento in materia penale, per cui, per analogia con la direttiva [2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014,] relativa all'ordine europeo di indagine penale, i motivi oggettivi delle misure investigative sarebbero soggetti a controllo solo nello Stato di emissione. Di conseguenza, i requisiti di ammissibilità, che dovrebbero essere valutati in base al diritto del procuratore europeo delegato incaricato del caso (cioè responsabile del caso) (articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento EPPO), andrebbero esaminati solo dai giudici di quello Stato. Ciò varrebbe anche per un chiarimento sull'esercizio della competenza da parte della Procura europea. Nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato

di prestare assistenza, l'esecuzione delle misure investigative dovrebbe conformarsi solo al diritto processuale ivi vigente, senza verificare gli elementi materiali dell'infrazione. Per quanto riguarda il caso di specie, si dovrebbe sottolineare che i relativi indizi di reato erano già stati esaminati nella Repubblica federale di Germania dal competente giudice delle indagini preliminari presso l'Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale di Monaco, Germania). Pertanto, i ricorsi andrebbero respinti.

- 8 I ricorrenti hanno replicato affermando sostanzialmente che, a loro avviso, non era stato commesso alcun reato in Austria o comunque non esistevano elementi indiziari sufficienti a loro carico, motivo per cui l'autorità doganale austriaca aveva giustamente segnalato un «problema per quanto riguarda la sostenibilità probatoria e la perseguibilità penali». Ad ogni modo, le perquisizioni ordinate non soddisferebbero i requisiti della proporzionalità e della necessità (dichiarazione del 14 marzo 2022).
- 9 L'Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria) deve statuire sui ricorsi contro gli ordini di perquisizione ambientale convalidati dai summenzionati giudici di primo grado.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 10 Sulla base degli articoli 31, paragrafo 3, e 32 del regolamento EPPO, in uno con le considerazioni espresse al riguardo, si potrebbe ritenere che, nel caso delle misure che necessitano di una convalida giudiziaria nello Stato del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, la misura da eseguire deve essere esaminata alla luce di tutte le disposizioni processuali e sostanziali di tale Stato membro. Tuttavia, ciò avrebbe come conseguenza che il giudice adito dal procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza debba poter disporre di tutti i documenti e gli atti necessari provenienti dallo Stato del procuratore europeo delegato incaricato del caso come base di valutazione, il che – in particolare nell'ipotesi in cui siano interessati più Stati membri – comporterebbe – oltre al necessario lavoro di traduzione – l'esame di una stessa indagine ai fini della convalida di una misura in diversi Stati con diversi sistemi giuridici. Se non altro quando nello Stato del procuratore europeo delegato incaricato del caso non è prevista alcuna convalida giudiziaria per la misura.
- 11 In tal modo si terrebbe conto del fatto che la Procura europea rappresenta un ufficio unico (v. articolo 8, paragrafo 1, del regolamento EPPO) e che, di conseguenza, occorrerebbe ricorrere agli strumenti giuridici di reciproco riconoscimento solo in via eccezionale (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento EPPO). Tuttavia, ciò causerebbe in pratica un enorme passo indietro. Infatti, a differenza di un ordine europeo d'indagine (OEI), ad esempio, che deve essere esaminato nello Stato richiesto solo per alcuni aspetti formali, in ogni Stato membro interessato (a seconda della situazione giuridica nazionale) dovrebbe effettuarsi un esame completo delle indagini svolte fino a quel momento, ai fini

della convalida della misura richiesta, in base alla situazione giuridica dello Stato del procuratore europeo delegato incaricato del caso (articolo 31, paragrafo 2, del regolamento EPPO). La normativa dello Stato del procuratore europeo delegato incaricato del caso deve essere rispettata il più possibile anche durante l'esecuzione della misura (articolo 32 del regolamento EPPO). Ciò comporta, a sua volta, che – come già esposto – occorrerebbe trasmettere non solo un semplice certificato nel senso di un OEI, ma di volta in volta tutti i fascicoli necessari ai fini della valutazione, perché altrimenti i giudici interessati non disporrebbero della base decisionale necessaria per un esame formale e sostanziale dei fatti.

- 12 Quando si interpreta il presente regolamento EPPO ai fini di un'azione penale rapida, efficiente ed economica, la ovvia conclusione pare quindi che una convalida giudiziaria della misura nello Stato del procuratore europeo delegato richiesto dovrebbe limitarsi ai soli aspetti formali. Ciò quantomeno se un controllo giudiziario ha già avuto luogo nello Stato del procuratore europeo delegato incaricato del caso.
- 13 Eppure, una tale interpretazione contrasta con l'esplicita previsione normativa di mera sussidiarietà del ricorso agli strumenti di riconoscimento reciproco di decisioni del genere (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento EPPO).
- 14 Si chiede pertanto alla Corte di giustizia dell'Unione europea di chiarire questo punto di diritto.